CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

10123 TORINO - VIA DEI MILLE, 16 - C.P. 1378 TO-FERR. - C.F. 80083000010

Torino, 24 luglio 2008
Prot.nr. PG/ms AD/ 3010

A TUTTE LE IMPRESE ARTIGIANE

TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
(C.C.N.L. 23 LUGLIO 2008)

TABELLE DI CALCOLO ARTIGIANI | **LUGLIO 2008** | **–** |

- A seguito verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Artigiani, sono stati aumentati i minimi di paga base da applicare con decorrenza 1º luglio 2008 per le retribuzioni degli operai.

- Secondo il menzionato verbale di accordo, il comma 6 dell'art. 27 del C.C.N.L. 1° ottobre 2004 è stato modificato come segue:

 "Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
 a) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495;
 b) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495;
 c) omissis …
 d) omissis …
 e) omissis …"

 Il comma 8 dell'art. 27 del c.c.n.l. 1° ottobre 2004 è stato modificato come segue:

 "Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio."

 Poiché le Imprese versano alla Cassa Edile di Torino il Contributo oneri mutualizzati anche a copertura del 4,95% per riposi annui, per le giornate di carenza nelle malattie di durata inferiore a 7 giorni la Cassa Edile continuerà ad accantonare a favore dei lavoratori, come già in precedenza, tale percentuale che quindi non dovrà essere integrata in busta paga da parte delle Imprese stesse.

- Inoltre, in base al citato verbale di accordo e sempre con decorrenza 1º luglio 2008, sono state rideterminate le percentuali da applicare per il calcolo delle retribuzioni degli apprendisti.

Allo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti delle Imprese per quanto riguarda il trattamento economico dovuto mensilmente agli operai assenti per malattia, infortunio e malattia professionale, si trasmettono le nuove tabelle del trattamento giornaliero con l'aggiornamento delle paghe orarie per ogni singolo livello.

Per i periodi a partire dal **01/07/2008** si dovrà quindi utilizzare l'allegata **Tabella**.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Vogliotti Dr. Augusto

IL VICE PRESIDENTE
Boni Dario